



Comune di Premana

Provincia di Lecco

Regolamento comunale di disciplina della detenzione e presenza di cani in aree pubbliche e private.

Aggiornato con:

- **Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03/03/2009**

REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica ed a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari e dei detentori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Premana.

Art. 2

Principi generali

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile del controllo e della conduzione dello stesso e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere.

Art. 3

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificate nell'art. 8.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico:
 - le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

Art. 4

Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree pubbliche identificate all'art. 3 comma 3 gli accompagnatori di cani sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori che devono essere immediatamente disponibili al seguito e, possibilmente, di materiale plastico impermeabile per una raccolta igienica degli escrementi.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 oltre all'asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 50,00.

3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.
4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, nonché quelli che accompagnano soggetti non vedenti.

Art. 5 Museruole e guinzagli

1. Sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico di cui all'art. 3 comma 3, gli accompagnatori di cani, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, sono sempre tenuti:
 - a) ad utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune di cui all'art. 6;
 - b) a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta della Autorità competenti;
 - c) ad applicare sia il guinzaglio che la museruola ai cani identificati dai servizi veterinari a rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose ed inseriti nel registro di cui all'art. 3 comma 3 dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03/03/2009;
2. E' sempre obbligatorio applicare sia il guinzaglio che la museruola ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici.
3. Il proprietario o il detentore di un cane deve inoltre adottare le seguenti misure:
 - a) affidare, eventualmente, il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - b) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - c) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 lettera a) e b), 2 e 3 lettera a) del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.
5. Chiunque viola le disposizione di cui al precedente comma 1 lettera c), salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
6. Sono esclusi dalla presente normativa:
 - i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;
 - i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio;
 - i cani da caccia durante l'attività venatoria o nelle aree di "addestramento cani";
 - i cani da pastore durante la cura della mandria o del gregge;
 - i cani da tartufo durante il lavoro di ricerca;
 - i cani da salvataggio (anti-valanga, per soccorso in acqua, ecc.) nello svolgimento delle loro mansioni.

Art. 6 Aree riservate

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale "zone per l'attività fisica dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo vivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri animali.
2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate.
3. Nelle aree in oggetto, gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 4, ad eccezione di quelle specifiche zone destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del Comune o di terzi convenzionati.
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 7
Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 8
Detenzione di cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto detenere cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e dai raggi diretti del sole.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una recinzione avente un'altezza dal fondo di calpestio tale da non consentire la fuga degli animali stessi.
4. La rete e/o la cancellata devono avere le caratteristiche citate per tutta la loro lunghezza, non devono essere facilmente scavalcabili da parte dell'uomo e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale; dovrà inoltre essere posto all'esterno della recinzione stessa un idoneo cartello che avvisi della presenza del cane.
5. Nel caso in cui il cane sia tenuto alla catena, questa deve essere adeguatamente ancorata, avere caratteristiche di robustezza commisurate alla mole dell'animale ed avere una lunghezza pari ad almeno tre metri, ovvero, nel caso in cui sia più corta, essere idoneamente agganciata ad un cavo per consentirne lo scorrimento.
6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e quella del cibo.
7. In ogni caso la catena a cui sono eventualmente legati i cani, non deve comunque consentire loro di poter raggiungere un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere lasciati liberi, ad eccezione degli animali di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del presente regolamento; in ogni caso l'accompagnatore deve poter, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. Il Sindaco con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile municipale, imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.
10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi sopra citati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 9
Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche se al guinzaglio o con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da tale divieto gli esercizi che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
2. Il Sindaco con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo adeguatamente segnalate, in modo permanente o in modo temporaneo.
3. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli esposti al sole.
4. E' vietato condurre gli animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

5. E' vietato l'utilizzo di strumenti elettrici nonché il collare di tipo elettrico che, con sentenza della Corte di Cassazione n. 15061 del 13/04/2007, rientra nelle previsioni dell'art. 544 ter c.p..
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 10

Tutela dall'aggressività dei cani

1. E' fatto divieto ai proprietari o detentori di cani:
 - a) di addestrare gli stessi al fine di esaltarne l'aggressività;
 - b) di eseguire qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c) di sottoporre gli stessi a doping così come definito dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge n. 376/00;
 - d) di eseguire interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia degli stessi o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento alla recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge;
 - e) di vendere e commercializzare cani sottoposti ad interventi chirurgici di cui alla lettera d) del presente comma;
2. I proprietari di cani inseriti nel registro di cui all'art. 3 comma 3 dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03/03/2009 (*cani riconosciuti dai servizi veterinari a rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose*) devono provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
3. E' vietato possedere o detenere cani elencati nel predetto registro ai soggetti individuati dall'art. 4 dell'O.M. 03/03/2009 sopra citata.
4. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

Art. 11

Accertamento delle violazioni e normativa di rinvio

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e a tutti gli organi di vigilanza individuati per legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale aventi la qualifica di guardia ecologica.
2. La Polizia Locale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.
3. Per gli adempimenti previsti in merito all'iscrizione all'anagrafe canina ed all'identificazione del cane da parte del proprietario, possessore o detentore anche temporaneo, si applicano gli obblighi di cui alla L.R. n. 16/2006 e dal relativo regolamento di attuazione R.R. n. 02/2008, nonché dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 06/08/2008.
4. La detenzione di un numero superiore a 10 (dieci) cani è subordinata a specifica comunicazione al Sindaco, il quale rilascia l'autorizzazione previo parere favorevole dell'ASL, come espressamente indicato all'art. 6 della L.R. n. 16/2006 ed all'art. 7 del R.R. n. 02/2008.
5. I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune ovvero dalla Regione per le specifiche fattispecie sanzionatorie elencate all'art. 21 della L.R. n. 16/2006.
6. Rimane salvo quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 08/02/1954, n. 320, dalla L.R. 20/07/2006 n. 16, dal R.R. 05 maggio 2008, n. 2, dalla L. 14/08/1991, n. 281, dal D.M. 28/02/2003; dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03/03/2009, dal Codice Civile e dal Codice Penale.

Art. 12
Norme di chiusura

1. La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, al Servizio Veterinario dell'A.S.L. e/o alla Polizia Locale del Comune.
2. Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al Servizio Veterinario dell'A.S.L. e/o alla Polizia Locale, consegnandolo alla struttura competente o fornendo indicazioni necessarie al suo ritiro.
3. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento.

Art. 13
Norme transitorie

1. All'entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari, possessori o detentori di cani custoditi in cortili, giardini o altre aree private all'aperto, devono adeguare la recinzione a quanto prescritto all'art. 8 commi 3 e 4, assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali (art. 672 c.p. attualmente sanzionato amministrativamente) nel caso di fuga del cane, non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito presso la segreteria comunale di copia dello stesso.

Art. 15
Abrogazioni e norma finale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente regolamento, queste ultime verranno considerate implicitamente abrogate, trovando applicazione le norme di legge vigenti.